



COMUNE DI TURRIACO

Provincia di Gorizia

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 40/2012

Art. 1**Finalità**

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte del Comune di Turriaco, ed è adottato ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. (*"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*) e degli artt. 173 - 177 (*"Lavori in economia"*), artt. 203 - 210 (*"Contabilità dei lavori in economia"*) e artt. 329 - 338 (*"Acquisizione di servizi e forniture in economia"*) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. (*"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*) e dell'articolo 23 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (*Disciplina organica dei lavori pubblici*).
2. Il Comune di Turriaco conforma la propria attività contrattuale ai principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza e proporzionalità, tutela e sicurezza del lavoro.

Art. 2**Limiti di spesa**

1. I lavori in economia sono consentiti fino all'importo massimo di € 200.000,00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 125, comma 5, D.Lgs. 163/2006 per i lavori in amministrazione diretta.
2. Le forniture e i servizi in economia di cui all'allegato A) sono ammessi per importi inferiori alla soglia comunitaria, soglia da intendersi automaticamente adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 D.Lgs.163/2006 con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 D.Lgs. 163/2006.
3. Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a € 40.000,00 resta salvo quanto disposto dall'art. 91 D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/10.
5. I servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo.
6. Il calcolo del valore stimato degli acquisti in economia è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dal Responsabile del Procedimento al momento in cui avvia la procedura di acquisizione.
7. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori che non ricade nell'ambito e nei limiti di applicazione del presente regolamento, può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
8. Nel caso di contratti di somministrazione o di durata, l'importo da considerarsi ai fini dell'affidamento è pari al valore stimato per l'intera durata.

9. Nel caso di contratti per i quali sia espressamente prevista la facoltà di procedere al rinnovo, l'importo da considerare è pari al valore stimato, compresa la spesa prevista per effetto del rinnovo stesso.

10. I Responsabili dei Procedimenti dovranno verificare l'esistenza di Centrali di Committenza, ove costituite, o verificare se le forniture o i servizi sono presenti sul MePa o sono presenti nelle convenzioni attivate da CONSIP spa. In tal caso, il contraente dovrà essere individuato tramite il mercato elettronico.

Art. 3

Designazione delle spese che possono effettuarsi in economia

1. Le spese in economia riguardano i fabbisogni dell'ordinaria amministrazione di ciascun servizio operativo, rientranti nella normalità del servizio stesso o dei criteri organizzativi determinati dagli organi politici.

2. La competenza e l'assunzione dei provvedimenti di spesa disciplinati dal presente regolamento è attribuita ai Responsabili dei Servizi.

3. L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto con riguardo alle specifiche esigenze dell'Amministrazione comunale di cui all'**allegato A)** del presente Regolamento di cui fa parte integrante e con eventuali limiti di importi individuati con specifico provvedimento.

4. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

5. Nell'acquisizione da terzi di beni e servizi in economia nella forma del cottimo fiduciario sono individuate, nel presente regolamento, procedure diversificate per l'individuazione del contraente, in relazione al valore presunto dei servizi e delle forniture ed all'urgenza dell'intervento.

6. Il Comune costituisce un elenco di operatori economici a cui attingerà per l'affidamento di servizi, forniture e lavori, disciplinato da apposito regolamento, fermo restando quanto previsto all'art.2, comma 10 del presente Regolamento.

Art. 4**Acquisizione di beni e servizi in economia in caso di urgenza**

1. Per casi d'urgenza si intendono quelli per i quali ogni ritardo nella loro esecuzione può comportare una possibile e conseguente pericolosità per l'incolumità o la salute pubblica o quelli la cui immediata risoluzione determini un conveniente risparmio a fronte di acquisizioni di beni e servizi comunque necessari.

2. Nei casi di cui al comma 1, con determinazione dei responsabili dei servizi, viene autorizzata la spesa e disposta l'immediata acquisizione dei beni o dei servizi nelle more della formalizzazione dell'incarico all'operatore economico individuato dal responsabile stesso.

3. La determinazione di cui al comma 2 deve indicare i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, le acquisizioni necessarie per rimuoverlo e le condizioni di fornitura, lavori o servizi eventualmente già stabilite in contraddittorio con l'operatore economico, individuato direttamente dallo stesso responsabile del servizio.

4. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 5 dell'art.50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (ordinanze contingibili ed urgenti), e sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione di lavori e opere, lo stesso Sindaco può disporre nelle medesime ordinanze l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento fermo restando l'esercizio delle competenze dei responsabili di servizio, necessario per dare esecuzione ai provvedimenti del Sindaco.

5. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

6. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o 300.000 per i beni culturali, o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

Art. 5**Modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori in economia**

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento possono essere eseguite mediante:

- a) amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente del Comune di Turriaco.
- b) cottimo fiduciario, quando le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;

c) sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario, quando motivi tecnici o d'opportunità rendono necessaria l'adozione di tale sistema.

2. Spetta al responsabile del servizio stabilire il metodo di esecuzione con apposito provvedimento.

Art. 6

Esecuzione in Amministrazione diretta

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta, le spese per lavori, forniture e servizi per i quali non occorre l'intervento dell'opera di alcun operatore economico.

2. I lavori e i servizi sono eseguiti con il personale dipendente del Comune impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso al Comune stesso.

3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui al precedente comma 2.

Art. 7

Esecuzione per cottimi fiduciari

1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.

2. In ipotesi di cottimo fiduciario avente ad oggetto le acquisizioni di lavori, le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto avverranno sotto la direzione di un direttore dei lavori coincidente con il Responsabile del procedimento, nell'ambito delle specifiche competenze professionali.

3. In ipotesi di cottimo fiduciario avente ad oggetto le acquisizioni dei servizi e delle forniture le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto verranno svolte dal Responsabile del Procedimento o – laddove il Comune eserciti la facoltà di cui all'art. 272, comma 5, D.P.R.207/2010 o ricorra l'ipotesi di cui all'art. 300, comma 2, lett. b) D.P.R. 207/2010 – sotto la direzione di un direttore dell'esecuzione del contratto non coincidente con il Responsabile del Procedimento.

Art. 8

Esecuzione con il sistema misto

1. Sono eseguiti con il sistema misto i lavori, le forniture ed i servizi per i quali si rende necessaria l'esecuzione in parte in amministrazione diretta e in parte mediante l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt. 6 e 7.

Art. 9

Criteri di scelta del contraente

1. I lavori e gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono affidati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso;

b) offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi a cura di una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006.

Nel caso di cui alla lettera a) che precede, sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso rispetto al valore stimato dell'appalto indicato nella lettera d'invito.

Nel caso di cui alla lettera b) che precede, non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore stimato dell'appalto indicato nella lettera d'invito.

2. Il Comune, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti, può anche riservarsi di non aggiudicare, con atto motivato.

3. Il Responsabile del Procedimento verifica la congruità delle offerte ai sensi degli artt. 86 e ss. D.Lgs. 163/2006.

4. Laddove venga impiegato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Responsabile del Procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici del Comune ovvero della Commissione di gara ove costituita, qualora lo ritenga necessario potrà anche richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'art. 88, comma 1 *bis*, D.Lgs. 163/2006.

FORNITURE E SERVIZI

Art. 10

Acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro

1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 2., l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento previa acquisizione di almeno cinque preventivi da parte di operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 332 D.P.R. 207/2010.

2. La procedura del cottimo fiduciario avviene mediante gara informale che comporta la richiesta di presentare un'offerta a seguito di lettera di invito.

3. La lettera d'invito – firmata dal Responsabile del Procedimento e approvata con determinazione a contrarre – dovrà contenere le seguenti informazioni:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le eventuali garanzie richieste dal RUP;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;

- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida ovvero per altri giustificati motivi;
 - la misura delle eventuali penali, determinata in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010; il RUP, con atto motivato, determina l'eventuale non applicazione delle penali.
 - l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - l'indicazione dei termini di pagamento e richiamo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 smi.;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. Gli eventuali documenti complementari e tutti quegli elementi che si rendano necessari acquisire, saranno definiti di volta in volta nella lettera d'invito.
4. L'offerta, debitamente firmata, dovrà pervenire nelle forme e nei termini indicati nella lettera di invito.
5. I concorrenti e gli affidatari dei lavori, dei servizi o delle forniture in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38, 39 e 40 (quest'ultimo solo con riferimento agli affidamenti in economia di lavori) D.Lgs. 163/2006.

Art. 11

Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. In via ordinaria per acquisizioni di beni e servizi d'importo inferiore a 40.000,00 euro, può essere interpellato un unico operatore economico, sempre garantendo i criteri di trasparenza e concorrenza, selezionato dall'elenco degli operatori economici se presente per la categoria scelta.
2. Il responsabile del Procedimento predispone una lettera d'invito contenente la richiesta di presentazione di un'offerta economica da inviare all'operatore economico che si intende interpellare.
3. L'incarico viene affidato con determinazione del Responsabile del Servizio, previa verifica della congruità dell'importo relativo attestata nella determinazione stessa, all'operatore economico interpellato.
4. L'incarico è disposto con lettera contenente l'ordinazione delle provviste o dei servizi da restituire sottoscritta per l'accettazione dal legale rappresentante del soggetto prescelto oppure nella forma della scrittura privata.

LAVORI

Art. 12

Limiti di acquisizione di lavori

1. L'affidamento dei lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune I lavori eseguibili in economia sono i seguenti:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121, 122 D.Lgs. 163/2006;
- manutenzione di opere o di impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;

- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Ai sensi dell'art. 204, comma 4, D.Lgs. 163/2006 è consentito per i lavori di cui all'articolo 198 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (lavori concernenti beni mobili, immobili e superfici architettoniche decorate sottoposti alle disposizioni di tutela a sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.), l'affidamento in economia, oltre che nei casi sopraindicati, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene. Secondo quanto statuito dall'art. 204, comma 4, ultimo periodo D.Lgs. 163/2006 i lavori di cui al presente comma possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta, fino all'importo di € 300.000,00; b) per cottimo fiduciario, fino all'importo di € 300.000,00.

Art. 13

Acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 e fino a 200.000,00

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, previa consultazione di almeno tre operatori economici.
2. Fatto salvo il limite d'importo individuato all'articolo 2, comma 1, per l'affidamento dei lavori si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative ai servizi e le forniture di cui all'articolo 10.
3. La lettera di invito nonché la determina di affidamento dei lavori devono contenere, in particolare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
 - g) le eventuali garanzie a carico dell'esecutore.

Art. 14**Acquisizione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro**

1. In via ordinaria per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, può essere interpellato un unico operatore economico, sempre garantendo i criteri di trasparenza e concorrenza.
2. Per l'affidamento diretto dei lavori si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative ai servizi e le forniture di cui all'articolo 11.

SERVIZI TECNICI**Art. 15****disposizioni per i servizi tecnici**

1. I seguenti servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, sia inferiore a 40.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali, possono essere affidati a cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 267, comma 10, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti:
 - redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento;
 - attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
 - direzione lavori, attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.
2. Per corrispettivi uguali o superiori a 40.000,00 euro e sino a 100.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali, i suddetti servizi devono essere affidati con le procedure di cui all'articolo 91, del Codice dei contratti pubblici e del Titolo II, della Parte III, del medesimo Codice, nonché dell'art. 267 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, anche tenuto conto delle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
3. Ai sensi della potestà legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di opere pubbliche e servizi tecnici a queste connesse, il Comune potrà applicare le disposizioni previste dalle normative in vigore.
4. I servizi di supporto al responsabile unico del procedimento possono essere affidati con la procedura del cottimo fiduciario con le modalità ed i limiti economici previsti nel presente regolamento per gli incarichi di servizio tecnico.
6. Il collaudo e la direzione lavori, nell'ipotesi che l'organico del Comune presenti carenze o, in esso, non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie, può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti pubblici.

ADEMPIMENTI AGGIUDICAZIONE CONTRATTO**Art. 16 Aggiudicazione****Stipulazione e contenuti del contratto**

1. Laddove venga impiegato il criterio del prezzo più basso l'esame e la scelta delle offerte vengono effettuate dal Responsabile del Procedimento.
2. In ipotesi di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'esame e la scelta delle offerte viene effettuata dalla Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006 successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
3. L'apertura del plico contenente le buste [amministrativa, tecnica (ove prevista) ed economica], così come anche l'apertura della busta (documentazione amministrativa), busta (offerta tecnica, laddove venga impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) – al solo fine di verificare ed identificare il contenuto – e della busta (offerta economica) avverrà in seduta pubblica. Diversamente la valutazione dell'offerta tecnica contenuta nella busta (offerta tecnica) avverrà in una o più sedute riservate.

4. Il Responsabile del Procedimento o un suo delegato provvede a verbalizzare tutte le attività svolte nel corso delle sedute di gara.
5. All'aggiudicatario verrà di regola richiesta tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in conformità a quanto richiesto dalla lettera d'invito.
6. L'aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica di cui al precedente comma.
7. In ipotesi di acquisizione in economia di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00, il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato mediante scrittura privata, mentre, per gli importi inferiori a tale somma, il contratto può essere stipulato a mezzo apposito scambio di lettere o mediante lettera d'ordine con cui il Comune dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
8. In ipotesi di acquisizione in economia di lavori di importo superiore a € 40.000,00 il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato mediante scrittura privata, mentre, per gli importi inferiori a tale somma, il contratto può essere stipulato a mezzo apposito scambio di lettere o mediante lettera d'ordine con cui il Comune dispone l'ordinazione dei lavori e che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. Il contratto ai sensi dell'art.173, D.P.R. 207/10, dovrà indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 D.Lgs. 163/2006;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.
9. La scrittura privata o lettera d'ordine sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio.

Art. 17

Spese di modesta entità

1. Gli affidamenti in economia di lavori, forniture o di servizi, di importo netto fino a € 20.000,00 possono essere predisposti a mezzo lettera o posta elettronica e si intende concluso con il ricevimento della e-mail da parte della ditta appaltatrice.

Art. 18**Esecuzione e verifica dei servizi e delle forniture acquisite in economia**

1. Successivamente alla stipula del contratto il Responsabile del Procedimento in qualità di direttore dell'esecuzione autorizza l'avvio dell'esecuzione della prestazione. Qualora il Comune abbia nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile del Procedimento quest'ultimo autorizza il primo a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Il Responsabile del Procedimento può autorizzare ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.Lgs. 163/2006 l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
 - a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
 - b) in casi di comprovata urgenza.
3. Il Responsabile del Procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, l'esecuzione anticipata del contratto indicando in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
4. Fermo quanto previsto per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 il Direttore dei lavori o il Responsabile del procedimento può utilizzare forme semplificate per le fasi di consegna ed esecuzione delle acquisizioni di beni e servizi;
5. I contratti pubblici di forniture e servizi sono soggetti a verifica di conformità secondo le modalità di cui agli artt. 312 - 324 D.P.R. 207/2010.
6. La verifica di conformità - fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, D.P.R. 207/2010 - viene effettuata direttamente dal Responsabile del Procedimento in qualità di direttore dell'esecuzione o da quest'ultimo laddove le due figure non coincidano.
7. Viene comunque fatta salva la facoltà per il Comune (facoltà non esercitabile in presenza dell'ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, D.P.R. 207/2010) di ricorrere, in sostituzione dello svolgimento della verifica di conformità, ad un'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 D.P.R. 207/2010.

Art. 19**Esecuzione e verifica dei lavori in economia.**

1. Il Responsabile del Procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Laddove le due figure professionali coincidano sarà il Responsabile del Procedimento ad autorizzare e successivamente consegnare i lavori.
2. La consegna dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla stipula del contratto.
3. Il Responsabile del Procedimento può autorizzare ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.Lgs. 163/2006 il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Laddove le due figure professionali coincidano sarà il Responsabile del Procedimento ad autorizzare e successivamente consegnare i lavori.
4. La consegna dovrà avvenire seguendo le modalità dettate dagli artt. 153 - 157 D.P.R. 207/2010.
5. Per i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.237, D.P.R. 207/10.

Art. 20

Responsabile del procedimento

1. E' autorizzato ad effettuare le spese in economia il Responsabile del Procedimento competente.
2. Il Responsabile del Procedimento:
 - individua la procedura per la selezione del contraente;
 - richiede il codice CIG;
 - trasmette il mod. GAP per contratti di importo superiore alla soglia determinata dal D.Lgs 6 settembre 2011, n.159;
 - cura gli adempimenti connessi alla trasmissione dei dati all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nonché al pagamento del contributo dovuto alla stessa;
 - cura il procedimento e la pubblicità dell'appalto in economia.
 - sottoscrive tutti gli atti di riferimento

Art. 21

Assenze del Responsabile

1. In caso di assenza del responsabile, gli atti saranno assunti e sottoscritti dal segretario comunale, salvo svolga le funzioni di ufficiale rogante. In tal caso sarà lo stesso ad indicare il funzionario sottoscrittore del contratto per conto dell'Ente.

Art. 22

Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'esito degli affidamenti di cui al punto 1. mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, è soggetto ad avviso post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web del Comune di Turriaco, ai sensi dell'articolo 173, comma 2, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, salvo quanto previsto dalla vigente normativa.
3. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 8 e 9, del Codice dei contratti pubblici e quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
4. Ogni intervento deve essere registrato al sistema informativo di monitoraggio gare dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrato nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici devono essere riportati su tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente l'intervento.

Art. 23

Tracciabilità

1. Relativamente alle spese in economia, l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 24

Adeguamento automatico dei limiti

1. I limiti di importo contenuti nel presente regolamento, da intendersi in ogni caso al netto di IVA e oneri previdenziali, sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche nelle soglie previste dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Art. 25

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e non in contrasto con il Codice dei contratti si fa rinvio alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 26

Abrogazione di norme

1. Le norme regolamentari precedentemente adottate ed in contrasto con le presenti disposizioni si intendono abrogate.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.